

Quella qui proposta intende essere una norma incriminatrice in grado di offrire una protezione complessiva a livello penale per garantire le condizioni per svolgere una professione ad alto contenuto sociale e democratico e tutelare in questo modo l'attività e la libertà giornalistica, proteggendole con sanzioni penali adeguate e con la prospettiva dell'arresto obbligatorio, da ogni forma di violenza e minaccia finalizzate a limitare o impedire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 21 della Costituzione. Questa norma è il frutto di un lavoro di gruppo tra giornalisti, autorevoli giuristi, magistrati e costituzionalisti, con il contributo giuridico dell'avvocato Andrea di Pietro.

Lo scopo è quello di introdurre il **reato di ostacolo all'informazione**. È di ogni evidenza che la proposta si radica e trae origine non solo dall'articolo 21 della Costituzione, ma anche dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Soccorre inoltre una risalente, attuale e costante giurisprudenza costituzionale riguardo alla funzione della attività giornalistica.

Ex multis:

«I grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse» (sentenza Corte costituzionale, 30 maggio 1977 n. 94).

Chiederemo nei prossimi giorni una libera adesione della società civile al nuovo testo che oggi offriamo alla lettura e alla condivisione pubblica.

REATO DI OSTACOLO ALL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA

“Chiunque, per limitare o impedire la ricerca, la raccolta, la ricezione, l'elaborazione, il controllo, la pubblicazione o la diffusione di informazioni, opinioni o idee di interesse pubblico, utilizza violenza, minaccia o frode in danno di soggetti esercenti l'attività giornalistica, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
